

Se il Maestro non darà al Padrone al tempo convenuto la nave finita, sarà obbligato a pagare la pena, che fosse stata convenuta per tal mancanza, altrimenti sarà tenuto a tutti i danni, spese, ed interesse, che avesse patito il Padrone, per non aver la sua Nave fornita nel tempo convenuto, e per la liquidazione de' danni, e spese si dovrà stare al giuramento del detto Padrone.

Tutto ciò avrà però solamente luogo, quando la tardanza fosse seguita per colpa, e negligenza del Maestro, perchè senza di essa il Maestro allora non sarà in modo alcuno tenuto all'ammenda de' suddetti danni, nè tampoco alla pena convenuta. Nello stesso modo il Padrone, se non pagherà a' suoi dovuti, e convenuti tempi il Maestro, che ha preso sopra di se la fabbrica, sarà tenuto parimente verso di lui, oltre il suo debito, alle spese, e danni, che per tal mancanza avrà patiti il detto Maestro.

Sopra questo Cap. leggi il Targ. Ponder. marit. cap. 6. not. 7. sub n. 17.

Del compagno che vorrà vender la parte, che haverà nella Nave. Cap. 53.

Ancora debba ogniuno sapere, che se alcuno compagno vorrà vendere la parte, che haverà cominciato a far della Nave, lui lo debba fare a sapere il Patrone della Nave, & in quel modo è tenuto fare l'altro; e se il Patrone della Nave non vorrà che ci entri, non ci può entrare, insino che habbia fatto viaggio la Nave, perciò è da intendere che quello, che la compreria, lo potria cavare per malevolentia. Et per questa ragione non possono far bandire li compagni con il Patrone della Nave, per insino che la Nave habbi fatto viaggio, & quando la Nave haverà fatto viaggio, si può bandire dalli compagni al Patrone, & dal Patrone alli compagni. Imperò gli compagni debbono dare al Patrone della Nave vantaggio di dare o di pigliare: se imperò bandimento publico non ci fusse, & per questo fu fatto questo capitolo, perchè il Patrone della Nave ci havrà assai fatica, e stento, & havrà cominciata la Nave, che se lui non fusse, non saria fatta.